

BOZZA AL 19 - 06 - 2012

Disegno di legge: “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(*Principi*)

1. La presente legge riconosce il valore della differenza e libertà femminile e si propone di promuovere nuove forme di convivenza, più giuste e rispettose delle differenze, basate sul principio dell'interdipendenza che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali, produttive e culturali in un'ottica di condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni e nel rispetto e valorizzazione delle diversità.

2. La Regione favorisce la partecipazione alla fruizione di beni comuni e promuove un modello di sviluppo giusto e solidale, basato sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della conoscenza, della ricerca e del patrimonio artistico e culturale.

3. La Regione riconosce il valore delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze femminili e promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato.

4. La Regione si ispira ai principi della cooperazione solidale, del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi per affermare stili di vita basati su modalità di relazioni e pratiche di lavoro e di vita rispettose delle differenze.

5. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, del lavoro, della formazione, delle attività economiche, del welfare e della sanità.

6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principio per le politiche pubbliche regionali di settore e per le azioni del sistema amministrativo regionale.

Art. 2
(*Obiettivi*)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le altre istituzioni, persegue i seguenti obiettivi:

a) promuove azioni volte ad affermare la libertà e l'autodeterminazione delle donne;

- b) promuove la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini nei luoghi di decisione e di governo;
- c) promuove progetti per la valorizzazione delle differenze di genere e per il contrasto degli stereotipi e i pregiudizi, favorisce la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni per entrambi i generi;
- d) favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità;
- e) promuove l'occupazione femminile e sostiene il lavoro qualificato delle donne nella pubblica amministrazione, nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la progressione di carriera, la presenza negli organi decisionali e contrastando la discriminazione e la segregazione formativa e professionale;
- f) sostiene l'imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;
- g) favorisce gli interventi di promozione della salute, della ricerca farmacologica, dello studio dei fattori di rischio, delle diagnosi e dei trattamenti sanitari che tengono conto delle differenze tra donne e uomini;
- h) contrasta la violenza degli uomini sulle donne;
- i) promuove, nell'ambito delle attività di comunicazione e di informazione, la conoscenza e la diffusione del valore della differenza tra donne e uomini sostenendo il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico;
- j) promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato;
- k) promuove ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.
- l) promuove iniziative di valorizzazione e sostegno delle donne migranti o appartenenti a minoranze etniche che, nel rispetto delle differenze culturali, ne favoriscano la presenza attiva nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;

TITOLO II
INTERVENTI PER UNA NUOVA CIVILTÀ' DELLE
RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI

Art 3

(Azioni innovative per favorire nuove relazioni tra donne e uomini)

1. La Regione, per favorire relazioni solidali, cooperative ed amicali fra donne e uomini nella vita comune di città, quartieri, nelle dimensioni di vicinato e di piccola comunità e la cura degli spazi condivisi, detta linee di indirizzo ai Comuni affinché gli stessi nei propri strumenti urbanistici ed edilizi

promuovano progetti abitativi realizzati con nuovi criteri, corredati da spazi destinati all'uso comune per la condivisione di attrezzature, risorse e servizi

2. La Regione, al fine di promuovere esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano economico, sociale ed ecologico, favorisce:

- a) nuove forme di organizzazione urbana, quali quelle realizzate negli eco-villaggi e nelle esperienze di cohousing;
- b) nuove forme di mobilità sostenibile quali: carsharing- condivisione di auto private tra gruppi di persone, carpooling - autonoleggio a ore di mezzi di trasporto, percorsi sicuri casa-scuola e percorsi ciclabili;
- c) forme ed attività di coworking - condivisione di ambienti di lavoro attrezzati al fine di favorire lo scambio, la collaborazione, la relazione in particolare per le giovani professioniste;
- d) l'associazionismo di donne;
- e) forme di acquisto collettivo quali i gruppi di acquisto solidale;
- f) centri di aggregazione sociale e culturale;
- g) il turismo responsabile.

3. La Regione, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, può stipulare Protocolli d'intesa con i soggetti pubblici o privati interessati.

4. La programmazione regionale tiene conto degli elementi innovativi emersi a seguito della realizzazione delle azioni previste dal presente articolo

Art. 4

(Servizio di mediazione familiare e nelle relazioni)

1. La Regione promuove l'istituzione, presso i Consultori regionali, del Servizio di mediazione familiare e nelle relazioni al fine di consentire relazioni rispettose, libere e consapevoli all'interno delle famiglie e tra le persone.

Art. 5

(Banche dei beni e dei tempi)

1. La Regione promuove la costituzione di Banche dei beni e dei tempi quali esperienze organizzate di scambio alla pari di tempi, beni e servizi, senza la mediazione di denaro, per soddisfare i bisogni legati all'organizzazione della vita quotidiana, rafforzare le reti di reciproco aiuto nei quartieri, nelle piccole comunità e nelle scuole, favorire la cultura del dono e della reciprocità, contrastare l'isolamento e la solitudine delle persone.

2. Le Banche dei beni e dei tempi sono gestite dai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 53/2000 la cui promozione nel territorio è affidata ai Comuni o alle loro forme associative

3. I Comuni o le loro forme associative assicurano inoltre la logistica necessaria al funzionamento delle Banche dei beni e dei tempi, organizzano una costante attività di promozione e sensibilizzazione della loro esistenza e dell'attività svolta, assicurano la formazione dei soggetti aderenti e garantiscono lo scambio di informazioni tra le stesse.

Art. 6

(Archivio delle competenze delle donne)

1. La Regione istituisce l'Archivio delle competenze delle donne nel quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico e politico, che lavorano o risiedono in Umbria

2. L'Archivio è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e favorire un'adeguata presenza delle donne nei ruoli fondamentali della vita regionale. L'Archivio favorisce anche la divulgazione di competenze femminili per le indicazioni e le proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e s.m.i. (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

TITOLO III
POLITICHE REGIONALI

CAPO I
ISTRUZIONE

Art. 7

(Promozione della cultura della differenza)

1. La Regione favorisce percorsi di riflessione sulla differenza di essere donne e uomini e sulla costruzione di sé, con strumenti di conoscenza, anche attraverso percorsi di sperimentazione, sollecitando una ridefinizione delle discipline, dei libri di testo, dei programmi scolastici e una didattica fondata sulla valorizzazione della differenza di genere.

Art. 8

(Azioni regionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 7 promuove, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli Istituti scolastici, le seguenti azioni:

- a) formazione delle insegnanti e degli insegnanti finalizzata alla valorizzazione della differenza di genere nelle relazioni educative;
- b) rivisitazione dei contenuti, dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza dei due sessi nel mondo della cultura;
- c) elaborazione di metodologie e strumenti che permettano alle istituzioni scolastiche di analizzare, dal punto di vista di genere, i contesti socio-economici di riferimento anche per individuare i bisogni formativi della popolazione scolastica, femminile e maschile;
- d) elaborazione di indicatori che consentano alle Istituzioni scolastiche la valutazione ed autovalutazione dei processi educativi e formativi;
- e) raccolta, diffusione e condivisione di buone pratiche, materiali didattici e strumenti che possano incidere, in un'ottica di genere, sulla formazione generale di ragazzi e ragazze;
- f) attivazione di percorsi di orientamento per combattere la segregazione formativa e professionale delle ragazze e dei ragazzi;
- g) realizzazione di iniziative di diffusione della cultura dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo con attenzione alle peculiarità di genere in termini di capacità, aspettative, progetti di vita e di lavoro;
- h) sostegno al recupero dell'istruzione delle donne, giovani e adulte, prive di un'adeguata qualificazione e alla promozione culturale e formativa lungo tutto il corso della vita;
- i) ricerche socio-economiche e antropologiche caratterizzate da un approccio di genere e dall'analisi di processi di cambiamento della presenza femminile e delle relazioni tra i sessi;
- j) sostegno a iniziative di scambio di saperi tra donne italiane e straniere.

2. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sottoscrive Protocolli di intesa con i soggetti competenti in materia di istruzione.

CAPO II LAVORO, FORMAZIONE E IMPRESA

Art. 9 (Sostegno all'imprenditoria femminile)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento triennale di cui alla legge regionale

23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), favorisce l'imprenditoria femminile quale strumento di promozione della presenza delle donne nel lavoro e nell'economia e definisce forme e strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità femminile.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento a provvedimenti e strumenti regionali per il sostegno allo sviluppo ed al rafforzamento delle PMI riserva, quote non inferiori al 25% delle risorse assegnate, a favore di imprese a prevalente conduzione femminile.

3. Gli incentivi e le forme di sostegno alla creazione di impresa promossi a livello regionale prevedono una dotazione minima del quaranta per cento destinata ad imprese a titolarità con maggioranza femminile.

Art. 10

(Formazione professionale per l'imprenditoria)

1. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione professionale per il lavoro autonomo e l'imprenditoria previsti dai piani regionali, riserva il cinquanta per cento dei posti alle donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai centri per l'impiego.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di cui al comma 1, prevede, altresì, corsi formativi destinati a soggetti che rilevano imprese di artigianato tradizionale ed artistico. Il cinquanta per cento dei posti è riservato alle donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai centri per l'impiego.

Art 11

(Passaggio generazionale del lavoro)

1. La Regione istituisce un sistema di intervento a favore del passaggio generazionale delle imprese, del lavoro autonomo e del trasferimento dei saperi.

2. La Regione con norme regolamentari stabilisce le modalità di organizzazione dell'intervento e di erogazione delle forme di incentivazione, assistenza e consulenza, che vengono promosse attraverso il sistema regionale dell'impiego e sostenute finanziariamente attraverso la programmazione delle azioni del fondo sociale europeo.

3. Una specifica destinazione degli interventi di cui al presente articolo riguarda le imprese artigianali tradizionali ed artistiche.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati, per il cinquanta per cento delle iniziative finanziate, a progetti presentati da donne.

Art. 12
(Servizi per il lavoro)

1. La Regione individua nei centri per l'impiego il punto di riferimento territoriale per l'informazione, l'orientamento e l'erogazione delle misure di politica attiva di cui alla normativa regionale e nei sensi di quanto previsto dalla presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle misure contenute nel documento regionale dei servizi per il lavoro, individua nel patto di servizio l'atto di impegno e definizione del percorso di inserimento lavorativo e dell'intervento destinato alle disoccupate e ai disoccupati iscritti ai centri per l'impiego.

3. E' destinata alle disoccupate ed inoccupate iscritte ai centri per l'impiego una quota del cinquanta per cento delle opportunità derivanti dai programmi di politica attiva promossi ai sensi della programmazione regionale.

4. La Regione, nell'ambito del monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese individua e verifica le competenze richieste dal sistema economico e istituisce un apposito catalogo dei lavori più richiesti e promuove una corrispondente offerta formativa, sulla base di standard di qualità riconosciuti e verificati.

5. La Regione organizza e programma interventi di orientamento nelle scuole e presso i centri per l'impiego destinati a migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali delle imprese, e l'accesso a programmi e strumenti di sostegno e per l'occupabilità, con specifica attenzione alla popolazione femminile.

6. La Regione promuove la sperimentazione sul territorio di iniziative di impresa, di politica attiva e di promozione dell'occupazione femminile valutate quali buone prassi ai sensi della presente legge e ne sostiene la permanenza e la replicabilità.

Art. 13
(Azioni di premialità per le imprese)

1. La Regione, per l'assunzione di donne disoccupate od inoccupate iscritte ai centri per l'impiego, attribuisce alle imprese, nel rispetto della normativa vigente, strumenti di premialità ed incentivi aggiuntivi rispetto ai benefici eventualmente già previsti.

2. La Regione istituisce bonus premiali per l'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato, destinato alle donne disoccupate od inoccupate iscritte ai centri per l'impiego del territorio regionale.

Art. 14
(Creazione d'impresa)

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi a sostegno della creazione di nuove imprese a prevalente conduzione femminile e dell'occupazione delle donne. A tal fine si avvale anche del Fondo per il microcredito di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione ai sensi del comma 2, articolo 7 della l.r. 4/2011 e individua maggiorazioni di finanziamento o altre forme di premialità per le imprese di nuova costituzione a prevalente conduzione femminile.

Art.15
(Fondo di rotazione e di garanzia)

1. La Regione promuove l'accesso al credito da parte delle imprese femminili tramite specifiche azioni di informazione, assistenza, formazione.

2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche dei propri fondi di garanzia e di quelli per il sostegno al capitale di rischio individuando modalità operative per facilitare l'accesso agli stessi alle imprese a prevalente conduzione femminile.

CAPO III
CONCILIAZIONE E CONDIVISIONE

Art.16
(Politiche di conciliazione e condivisione)

1. La Regione riconosce che la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro remunerato, tra i tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e tempo per sé, migliora la qualità della vita delle comunità la relazione tra i sessi e determina un processo di trasformazione dell'organizzazione della società, delle famiglie e del lavoro.

2. La Regione riconosce il valore sociale della maternità e della paternità consapevoli e favorisce la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli.

3. La Regione considera le politiche di conciliazione e condivisione elementi fondamentali nella riforma del sistema di welfare territoriale e del lavoro.

4. La Regione, al fine di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione, promuove il coordinamento dei tempi

e degli orari ed il monitoraggio della qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città

5. La Regione promuove forme di consultazione e coinvolgimento delle donne, associazioni, organizzazioni, organismi di pari opportunità, esperte, nei processi di progettazione urbanistica e di riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e benessere, per promuovere percorsi di mobilità ed autonomia attenti alle esigenze della vita quotidiana delle persone di ogni generazione.

Art.17

(Azioni regionali promozionali e di sistema)

1. La Regione per la realizzazione delle finalità di cui al presente Capo:

a) stipula accordi territoriali per sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private, per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, e promuovere un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi;

b) integra le politiche del tempo nei propri strumenti di programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione, da parte dei comuni, dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi;

c) attua azioni di contrasto degli stereotipi di genere attraverso la promozione ed il sostegno finanziario di progetti educativi volti alla cura di sé, degli altri, del mondo.

d) promuove campagne mediatiche di sensibilizzazione sul tema della condivisione delle responsabilità di cura e della corresponsabilizzazione dei padri nella cura e crescita dei figli;

e) promuove e diffonde l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali;

f) promuove la formazione e la riqualificazione per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;

g) favorisce l'utilizzo del part-time per motivi parentali;

h) favorisce l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori, e donne immigrate;

i) sostiene azioni di intervento sulla qualità e quantità dei servizi sociali, in particolare dei consultori e dei nidi, promuovendo anche nuove forme di servizi innovativi ed integrativi per favorire la conciliazione e condivisione, soprattutto nel caso di lavori atipici e discontinui

l) stipula protocolli di intesa con enti locali e parti sociali per la pianificazione delle azioni di programmazione volte al sostegno ed al finanziamento dei servizi e degli strumenti per la conciliazione;

m) stabilisce la programmazione annuale delle misure e delle azioni di cui al presente capo nell'ambito del Piano del lavoro, disposto attraverso la concertazione con gli enti locali e forze sociali ed economiche;

Art. 18

(Azioni e progetti per la promozione degli interventi della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. La Regione sostiene la sperimentazione di azioni e progetti per la conciliazione tra vita e lavoro realizzati in conformità alle indicazioni ed ai principi della legge 8 marzo 2000, n. 53 che esplichino la propria azione sul territorio regionale umbro (Disposizioni per il sostegno della maternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)

2. I progetti ed azioni presentati ai sensi del comma 1 che risultino approvati e non finanziati dal fondo per la conciliazione istituito ai sensi dell'9 della legge n. 53/2000 potranno accedere alle risorse regionali stanziare per tale scopo nel Fondo regionale per la conciliazione di cui all'articolo 19 comma 4;

3. La Regione promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale, azioni di formazione ed assistenza alle imprese per la definizione dei progetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove sportelli informativi attraverso i centri per l'impiego e le camere di commercio sulle opportunità legate alla legge n. 53/2000 ed alle ulteriori azioni regionali di cui alla presente legge.

5. La Regione sostiene e promuove intese con i fondi interprofessionali per la realizzazione delle attività di formazione ed assistenza alle imprese per le finalità di cui al comma 1.

6. La Regione integra le politiche del tempo nei propri strumenti di programmazione generali e settoriali e promuove la sperimentazione e l'adozione, da parte dei comuni, dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi, sulla base di quanto definito e previsto dal Capo VII della l. 53/2000.

7. I comuni e le loro forme associative, nel rispetto della l. 53/2000, realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

8. I comuni per le finalità di cui al comma 9, redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai seguenti criteri generali:

a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;

b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;

c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;

e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiane delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;

f) uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo, in particolare, la costituzione di associazioni per la gestione delle banche del tempo.

Art. 19

(Comitato tecnico e fondo regionale per la conciliazione)

1. La Regione istituisce un comitato tecnico composto da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi per le finalità di cui al presente capo e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.

2. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 è a titolo gratuito.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'organizzazione, le modalità e il funzionamento del comitato.

4. La Regione istituisce un Fondo regionale per la conciliazione per finanziare gli interventi di cui all'articolo 17 con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 18 comma 2, per erogare contributi alla realizzazione di asili nido interaziendali e territoriali, per sostenere specifiche forme di sostegno alla maternità per le donne lavoratrici e il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri di cui all'articolo 20 comma 3 promossi in sede di accordi contrattuali.

Art. 20

(Ulteriori azioni promozionali e di sistema)

1. La Regione promuove e sostiene in via sussidiaria ulteriori azioni e progetti in materie ed ambiti coerenti ed attinenti la

promozione della conciliazione tra vita e lavoro, non previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge.

2. La Regione stabilisce, in via sperimentale, sgravi fiscali destinati alle imprese con meno di 50 dipendenti per il sostegno ad interventi di conciliazione legati ai periodi di maternità e paternità, sia obbligatoria che facoltativa, per il periodo post congedo dai dodici ai trentasei mesi del figlio.

3. La Regione stabilisce il sostegno, attraverso misure mirate, alle aziende che favoriscono il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri, anche nell'ambito di accordi contrattuali e promuove corsi di formazione e riqualificazione per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;

4. La Regione individua modalità d'intervento volte a definire, in via sperimentale, un sostegno per le donne la cui maternità non è sostenuta dalla normativa vigente.

5. La Regione promuove una azione mirata e continuativa di rilevazione delle azioni di conciliazione nelle imprese umbre e la verifica delle buone prassi di conciliazione presenti sul territorio;

6. La Regione promuove, attraverso le azioni sostenute dalla programmazione regionale, strumenti di sostegno ed agevolazione finanziaria a favore delle imprese per gli interventi di conciliazione, con misure definite annualmente in sede di piano del lavoro, quali incentivi per la personalizzazione degli orari, sostegno al telelavoro, nidi aziendali, nonché la promozione di misure a sostegno degli interventi di conciliazione definiti tramite contrattazione aziendale o territoriale.

Art. 21

(Azioni rivolte all'amministrazione regionale)

1. La Regione:

a) garantisce pari opportunità nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo delle carriere e favorisce una presenza equilibrata tra i sessi nelle attività e nelle posizioni apicali;

b) promuove l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionale e nei livelli in cui sono sottorappresentate, in modo particolare in quelli di più elevata responsabilità;

c) valorizza l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza delle persone anche promuovendo interventi per familiari di persone disabili;

d) promuove corsi di formazione e riqualificazione per favorire le donne nei percorsi di carriera;

e) garantisce il sostegno al reinserimento non penalizzante delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito del godimento dei congedi parentali.

CAPO IV
SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI
CONTRO LE DONNE

Art.22

(Violenza degli uomini contro le donne)

1. La Regione riconosce che ogni tipo di violenza contro le donne, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

2. Per violenza degli uomini contro le donne si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne, indipendentemente dalla cittadinanza e dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in famiglia, nel posto di lavoro, nella società, compreso lo stalking.

Art.23

(Competenze della Regione)

1. La Regione assicura il diritto alla protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori.

2. La Regione in particolare:

a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti a partire da quello familiare;

b) riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne, promossi da soggetti pubblici e privati che hanno come scopo la lotta alla violenza contro le donne;

c) promuove un'immagine rispettosa delle donne nei media e nella pubblicità;

d) garantisce protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza;

e) assicura una rete di servizi e di un sistema unico di presa in carico operato dai centri antiviolenza al fine di recuperare e rafforzare l'autonomia materiale e psicologica delle donne, il benessere e contrastare il fenomeno della vittimizzazione secondaria;

f) assicura misure specifiche in favore di figli minori testimoni di violenza.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce con norme regolamentari:

a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

b) gli standard strutturali, gestionali e di funzionamento di questi;

c) le modalità di accesso, la durata della permanenza delle ospiti e l'eventuale partecipazione alle spese;

d) i criteri per definire il fabbisogno di personale necessario all'espletamento dei servizi;

e) le linee indicative per l'attività di formazione permanente, di aggiornamento del personale impiegato e delle modalità di attuazione della supervisione tecnico scientifica sui casi di violenza e maltrattamento;

f) le linee indicative di intervento sui minori testimoni di violenza ;

g) le modalità organizzative degli interventi per uomini maltrattanti;

h) la definizione delle modalità organizzative di funzionamento della Rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile;

i) l'attivazione di punti di accoglienza qualificati nelle Aziende ospedaliere.

4. La Giunta Regionale al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente capo, emana un programma triennale di interventi e azioni.

Art. 24

(Rete per le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne)

1. Al fine di favorire l'erogazione dei servizi alle donne vittime della violenza maschile, la Regione promuove la costituzione di una Rete per le azioni di prevenzione e contrasto quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza.

2. Fanno parte della Rete: gli Enti locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende sanitarie locali , le Forze dell'ordine, la Magistratura ordinaria e minorile, l'ufficio Scolastico regionale e provinciali, i Centri antiviolenza, il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, le Associazioni di donne e di tutela ai bambini e i soggetti che hanno come finalità la lotta alla violenza degli uomini contro le donne.

3. La Regione promuove tra i soggetti della Rete protocolli per la gestione integrata dei percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza di donne e minori.

4. I Protocolli di cui al comma 3, basati su un approccio di genere e di gestione integrata, definiscono gli standards e le modalità di erogazione dei servizi da parte dei soggetti della Rete.

5. Tutti i soggetti della Rete inviano le donne vittime di violenza maschile ai Centri antiviolenza.

6. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della Rete è attivata su richiesta della donna presso qualsiasi punto di accesso della Rete.

Art. 25
(*Centri anti violenza*)

1. La Regione promuove la costituzione di Centri anti violenza nel territorio di ciascuna provincia.

2. I Comuni o le loro forme associative dispongono l'istituzione e la localizzazione dei Centri anti violenza, tenuto conto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e riservatezza.

3. La gestione dei Centri anti violenza è assicurata dai soggetti di cui al comma 2, in forma singola o mediante convenzioni con altri Enti locali, con Associazioni di donne, Associazioni iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e Cooperative sociali che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto della violenza maschile

4. Il Centro dispone di personale adeguatamente formato, adotta una prospettiva di genere e valorizza la pratica di accoglienza basata sulla relazione tra donne.

5. La presa in carico delle donne vittime di violenze maschili è attribuita ai Centri anti violenza.

Art. 26
(*Funzioni dei Centri anti violenza*)

1. I Centri anti violenza, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, realizzano la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori testimoni di violenza attraverso le seguenti funzioni:

- a) accoglienza telefonica;
- b) colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione del pericolo;
- c) messa in sicurezza delle donne vittime di violenza;
- d) consulenze psicologiche e legali;
- e) accompagnamento, su richiesta delle donne, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse;
- f) definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- g) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi di lavoro autocentranti;

h) attuazione di misure a tutela dei minori testimoni di violenza;

i) orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa;

j) mediazione interculturale.

2. I Centri antiviolenza svolgono inoltre le seguenti attività:

a) promuovono lo sviluppo delle relazioni solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo scambio tra donne vittime di violenza maschile e donne del mondo dell'associazionismo femminile e femminista;

b) realizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile;

c) curano la raccolta dei dati relativi alla utenza del Centro antiviolenza, della Casa rifugio e delle soluzioni abitative temporanee e li trasmettono all'Osservatorio regionale sulla violenza maschile di cui all'articolo 30.

Art. 27

(Casa rifugio e soluzioni abitative temporanee)

1. La Regione promuove la costituzione di almeno una Casa rifugio nel territorio regionale

2. La Casa rifugio è un luogo protetto, ad indirizzo segreto o con garanzia di sicurezza gestita dai Centri antiviolenza, dove le donne vittime della violenza maschile sole o con figli minori, sono accolte e protette.

3. La Casa rifugio è una struttura di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle donne, volta a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale.

4. La Rete assicura, inoltre la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori, che necessitano comunque di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o rientrare in possesso della precedente abitazione.

5. L'inserimento nella Casa rifugio e nelle soluzioni abitative temporanee è effettuato dai Centri antiviolenza anche su segnalazione dei soggetti della Rete.

Art. 28

(Formazione e aggiornamento)

1. La Regione promuove iniziative e percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti della Rete di cui all'articolo 24 secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare;

2. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione professionale, promuove inoltre, formazione specifica e aggiornamento per le operatrici dei Centri anti violenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della Casa rifugio.

3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari.

4. La Regione promuove, altresì, la supervisione tecnico-scientifica sui casi, per coloro che operano nei Centri anti violenza e nella Casa rifugio.

Art. 29

(Interventi per uomini maltrattanti)

1. La Giunta regionale, nell'ambito programma triennale di interventi di cui all'articolo 23, comma 4, prevede l'istituzione di Centri di ascolto per uomini maltrattanti con la finalità di individuare gli ambiti del disagio che danno origine ai comportamenti violenti.

2. I Centri di ascolto di cui al comma 1, per favorire radicali cambiamenti nelle relazioni familiari ed affettive, garantiscono agli utenti colloqui, anche anonimi, ed interventi mirati di psicoterapia, incontri e attività di auto-mutuo aiuto tra uomini.

Art. 30

(Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne)

1. La Regione istituisce, presso il Centro Per le Pari Opportunità della Regione Umbria, l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne per effettuarne il monitoraggio mediante la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri anti violenza e dai componenti della Rete.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 31

(Interventi per minori testimoni di violenza)

1. La Regione garantisce interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali.

2. La Regione, in coerenza con la programmazione regionale di settore, garantisce la realizzazione di azioni di sostegno ai minori testimoni di violenza attraverso la definizione di un protocollo di intervento tra Magistratura ordinaria e minorile, Enti pubblici, Asl, Aziende ospedaliere, Scuola, Centri antiviolenza, Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria e soggetti, che hanno come finalità il contrasto della violenza maschile sulle donne.

CAPO V
DIRITTO ALLA SALUTE DELLE DONNE

Art. 32
(*Salute*)

1. La Regione favorisce il diritto alla salute delle donne, inteso come diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che consente una migliore realizzazione dei diritti sociali, economici, civili e politici per le donne e gli uomini nel rispetto delle differenze biologiche, psicologiche e culturali legate al genere.

2. La Regione riconosce, attraverso politiche mirate, il principio che gli interventi di promozione della salute, la ricerca farmacologia, i fattori di rischio, le diagnosi e i trattamenti sanitari devono tenere conto della differenza di essere donna e uomo.

3. la Regione sostiene le scelte procreative delle donne e la maternità e la paternità consapevoli..

4. La Regione, nell'ambito del Piano sanitario regionale, favorisce specifici interventi volti alla prevenzione delle patologie tumorali femminili, all'assistenza delle donne in gravidanza e all'educazione sessuale e riproduttiva delle stesse anche attraverso la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

5. La Regione valorizza le Associazioni, le Organizzazioni delle donne e le competenze femminili che promuovono un concetto di salute inteso come benessere non solo fisico ma emotivo e relazionale, rispettoso delle peculiarità ed aspettative delle persone malate e dei loro familiari.

TITOLO IV
PRESENZA DELLE DONNE NEI LUOGHI DI DECISIONE

Art. 33
(*Presenza delle donne*)

1. La Regione promuove e favorisce la presenza delle donne nella vita politica ed economica, nelle Assemblee elettive e nei luoghi di Governo, negli Enti, negli Organismi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta Regionale;

2. La Regione, nelle nomine di propria competenza, ivi compreso l'affidamento degli incarichi, destina il cinquanta per cento di presenze alle donne.

Art. 34
(Rete regionale delle elette)

1. La Regione istituisce la Rete regionale delle elette quale organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle Istituzioni elettive e nella vita politica regionale.

TITOLO V
AZIONI DI SISTEMA PER LA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DI GENERE

Art. 35
(Comunicazione e Informazione)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, anche di tipo istituzionale, promuove una cultura che favorisca relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini e valorizza il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico.

2. La Regione sostiene attività di comunicazione e di informazione fermo restando il rispetto delle finalità di cui al comma 1.

3. La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (**CORECOM**) anche al fine di effettuare il monitoraggio dell'informazione locale dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica e della produzione pubblicitaria;

4. La Regione, per le finalità del presente articolo, stipula protocolli d'intesa con l'Ordine dei giornalisti e con le Associazioni dei pubblicitari dell'Umbria.

Art. 36
(Coordinamento delle risorse)

1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l'integrazione delle risorse regionali tra:

- a) le risorse nazionali e comunitarie destinate alle politiche di genere;
- b) le risorse apportate dal sistema degli Enti locali;
- c) le risorse apportate da soggetti privati;

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse, la Regione promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art. 37

(Rete regionale per le politiche di genere)

1. La Regione mette a sistema sul territorio un programma di interventi volto a promuovere la condivisione e l'attuazione delle politiche presso le Amministrazioni locali dell'Umbria, coinvolgendo le Associazioni di donne, la società civile, nelle sue varie articolazioni, il mondo del lavoro e della cultura, i soggetti situazionali e non.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce la Rete regionale per le politiche di genere cui fanno parte la Regione, gli Enti locali, le Associazioni delle donne, le Associazioni datoriali e sindacali, gli Organismi di parità e di pari opportunità e il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria.

3. La Rete regionale svolge una funzione di integrazione delle politiche e delle buone prassi ed è sede di confronto, verifica e proposta.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce, altresì, l'Albo regionale delle Associazioni e dei movimenti femminili e femministi. Possono iscriversi all'Albo le Associazioni, i Movimenti e le Organizzazioni femminili e femministe, le cooperative no profit, di genere che hanno sede operativa nel territorio regionale e il cui statuto o atto costitutivo preveda, come esclusive o prevalenti, attività finalizzate alla promozione di una cultura che favorisca relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini appartenenti a generazioni, culture, religioni e orientamenti sessuali diversi.

5. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 4 è condizione necessaria per ottenere contributi e per usufruire di iniziative e progetti di informazione, formazione e di ricerca.

Art. 38

(Stati generali delle politiche di genere)

1. La Regione convoca periodicamente gli Stati generali delle politiche di genere per supportare la programmazione, proporre, monitorare e verificare le politiche di genere dell'intero sistema regionale.

2. Fanno parte degli Stati generali tutti i Soggetti istituzionali e non che hanno tra i loro obiettivi la valorizzazione della differenza di genere e il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 39

(Rapporto sulla condizione delle donne umbre)

1. La Regione, attraverso l'AUR, predispone un rapporto annuale che documenti la condizione economica, sociale e culturale delle donne che vivono e risiedono in Umbria.

2. Il rapporto viene trasmesso al Consiglio regionale, agli Enti locali ed alle Organizzazioni economiche e sociali e costituisce supporto per la programmazione delle politiche regionali.

TITOLO VI
STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 40

(Tavolo tecnico per le politiche di genere)

1. La Regione istituisce il Comitato tecnico per le politiche di genere con funzioni di supporto alla programmazione regionale, di coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per realizzare il mainstreaming di genere.

2. Il Comitato è costituito dai rappresentanti di tutte le strutture regionali con particolare riferimento alle aree tematiche oggetto della presente legge.

Art. 41

(Valutazioni di genere)

1. La Regione adotta la valutazione ex ante di genere in tutti gli atti principali della programmazione regionale e promuove la valutazione d'impatto di genere in tutte le azioni anche utilizzando i dati di cui al successivo articolo 42.

Art. 42

(Statistiche di genere)

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 43

(Bilancio di genere)

1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e donne e ne promuove la diffusione tra gli Enti locali.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:

a) analizza e valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio;

b) individua gli strumenti e le azioni per promuovere pari opportunità tra donne e uomini;

c) promuove la prospettiva di genere nelle politiche regionali.

**TITOLO VII
NORME FINALI**

Art. 44
(Norma finanziaria)

Art. 45
(Modificazione legge regionale n. 6/09 - C.P.O.)